

Tribunale di Cassino – Sezione civile – Sentenza 12 aprile 2018 n. 465

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.T., dr. Claudio Fassari, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 1415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 08/01/2018 concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

(...) (C.F.: (...)), rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Te.Te. (C.F.(...)) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Via (...) Cassino (FR),

Attore

CONTRO

(...), (C.F.:(...)) e (...) (C.F.: (...)), rappresentati e difesi dall'Avv. Mi.Em. (C.F.: (...)), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio Via (...) Cassino (FR)

convenuti

OGGETTO: assegno mantenimento/assegno alimentare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i (...).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata nonché delle argomentazioni esplicitate dalle difese, risulta infondata in fatto e in diritto.

Ed invero, pur nel difficile contesto umano e sociale in cui la presente vicenda sorge e si sviluppa, il riconoscimento delle provvidenze avanzate da parte attrice non è concedibile,

nonostante le difficoltà economiche rappresentate - di fatto non contestate e non contestabili - da parte dei convenuti.

Sia per quanto concerne il riconoscimento di un assegno di mantenimento sia per quanto attiene l'assegno alimentare lo stato di bisogno non è, infatti, sufficiente per la concessione di un assegno di mantenimento o alimentare.

Entrambi gli istituti richiamati presuppongono, di fatto, che la condizione di difficoltà non sia, in un qualche modo, derivata o ascrivibile alla condotta del soggetto che quello aiuto richiede.

Entrando nel merito della presente vicenda processuale, come è noto, il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Non vi è alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, e, fino a poco tempo fa, al contempo, non vi era alcuna norma che espressamente prevedesse che il figlio dovesse essere mantenuto, dai genitori, oltre la maggiore età.

Al riguardo la L. n. 54 del 2006 prevedeva, all' art. 155-quinquies, che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".

Tuttavia, tale norma è stata abrogata dall'art. 106, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. che ha, contestualmente, introdotto l'art. 337 septies che stabilisce "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto...".

Ad oggi, quindi, l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi è un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamentale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione. Inoltre, con l'art. 337 septies stabilisce che il giudice "può" disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

Il mantenimento del figlio è un obbligo che i genitori hanno in solido, e, nel loro rapporto interno, come recitano le norme di riferimento richiamate, lo ripartiscono in proporzione alle proprie sostanze patrimoniali e alla capacità lavorativa.

In base a quanto previsto dal legislatore, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, consiste sia nelle spese ordinarie sia in quelle straordinarie e, in particolare, riguarda le spese concernenti istruzione e formazione, in quanto, per la giurisprudenza, è proprio rispetto al consolidamento da parte del figlio, di una posizione appagante a livello professionale, in

considerazione del proprio percorso di studi, che si definisce il termine ultimo di corresponsione del mantenimento.

Il mantenimento, pertanto, un contenuto ampio, tale da ricomprendere, nello specifico, sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) sia quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze.

La lettura combinata quindi degli artt. 30 Cost., 147, 315 bis e 337 septies c.c. porta a concludere che vi è un obbligo di mantenimento dei figli che permane oltre la maggiore età e un diritto del figlio ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa avere gli adeguati strumenti per realizzare la propria indipendenza economica.

L'obbligo dei genitori di mantenere un figlio maggiore di età, oltre che nelle fonti richiamate, trova una declinazione concreta nell'elaborazione della giurisprudenza, che, nonostante alcune oscillazioni, ad oggi sembra avere un orientamento piuttosto consolidato.

Ed invero, il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta più il termine ultimo della corresponsione del mantenimento, ma quest'ultimo è condizionato dal raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, in correlazione al completamento di un fruttuoso percorso di studio. Va richiamata, prima di tutto, sia per l'importanza della pronuncia in sé sia perché è la più recente, nell'ambito delle decisioni di merito, la statuizione della nona sezione del Tribunale di Milano, nella quale viene disposto, per la prima volta, che con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto". Ciò viene motivato sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014).

Tale obbligo, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano è, "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto". Il Tribunale fornisce anche alcuni spunti interessanti in merito alla valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, asserendo che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da "escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".

In relazione alle ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità, va invece richiamata una recente pronuncia della Cassazione, (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile

2016, n. 7168) in cui viene sancito che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Quindi la giurisprudenza concentra la propria attenzione sui limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass.n. 27377/2013).

In particolare la giurisprudenza di merito ha avuto modo di specificare che l'obbligo del genitore - separato e/o divorziato - di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne può ritenersi estinto solo esclusivamente a seguito del comprovato raggiungimento da parte del figlio medesimo di un'effettiva e stabile indipendenza economica ovvero della sua dimostrata colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio.

In particolare, il Tribunale di Savona ha osservato che la percezione da parte del figlio di somme di denaro di modesta entità a seguito dell'espletamento di attività lavorative saltuarie e/o "a chiamata" non può integrare il presupposto dell'indipendenza economica, atteso che gli emolumenti sono rimessi di fatto alla determinazione unilaterale del datore di lavoro" (Tribunale Savona 27 gennaio 2016).

In relazione, invece, ai profili che riguardano l'acquisizione di una professionalità del figlio ed una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle sue aspirazioni, la giurisprudenza, ritiene pacifico, già da tempo, che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico - sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativamente quindi, se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013).

È esclusa, invece, dalla Cassazione l'attribuzione del beneficio ricondotta a "perdita di chance" perché la stessa travisa l'interpretazione dell'istituto del mantenimento che è destinato a cessare una volta raggiunto uno status di autosufficienza economica con la percezione di "un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato" (Cass. n. 20137/2013).

Va dato conto, in ultimo, anche dell'ipotesi in cui, venute meno le circostanze poste a presupposto del mantenimento del figlio maggiorenne, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, si verifichi la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l'effetto di renderlo momentaneamente privo di

sostentamento economico. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata, non può risorgere l'obbligo "potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare" (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014).

Nell'analisi della tematica del mantenimento del figlio maggiorenne va anche ricostruito il rilevante profilo che attiene alla interruzione dell'obbligo di mantenimento quando ciò avvenga a causa di una condotta del figlio stesso. Infatti, per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l'obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011; Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di otto anni).

Per quanto concerne, invece, l'obbligazione alimentare la fonte normativa è costituita dagli art. 433 e ss e trova il suo fondamento nella solidarietà familiare.

Come è noto i presupposti e i fini dell'assegno alimentare e dell'assegno di mantenimento sono diversi, mentre il mantenimento spettante al coniuge separato senza addebito, figlio economicamente non autosufficiente, prescinde dallo stato di bisogno dello stesso e tende a realizzare un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio, la prestazione alimentare presuppone, invece, una totale assenza di mezzi di sostentamento, valutata tenendo conto dei mezzi economici a disposizione del beneficiario. L'obbligo di mantenimento, quindi, ha una più ampia portata dell'obbligo alimentare in quanto comprende tutto ciò che sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale dei coniugi, indipendentemente dallo stato di bisogno.

Il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno e l'impossibilità da parte del richiedente di provvedere in tutto o in parte al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).

Lo stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, considerate le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà od in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Trib. Cassino 23.8.2016, n. 1064).

Ma tale requisito non è sufficiente per il riconoscimento della provvidenza alimentare.

L'art. 438 c.c., infatti, - come emerge dal tenore letterale della norma in parola - richiede la concomitante circostanza che il richiedente il beneficio alimentare non possa provvedere in tutto in parte al proprio mantenimento.

Aspetto interpretativo rafforzato anche in una recentissima decisione del Supremo Consesso.

La Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 gennaio - 12 aprile 2017, n. 9415 ha, al riguardo sottolineato e ribadito che "il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata".

Da ciò consegue che l'impossibilità a provvedere si sostanzia in una valutazione dell'eventuale sussistenza di circostanze oggettive che hanno e sono la causa della incapacità soggettiva dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento.

Analogamente, quindi, a quel che si prevede in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, il riconoscimento dell'assegno alimentare impone lo stato di bisogno non sia conseguenza e/o indotto dal comportamento posto in essere dal richiedente l'assegno medesimo.

Orbene nella presente vicenda manca la prova dell'impossibilità dell'attore di provvedere al proprio sostentamento.

Le circostanze sottolineate dalla difesa, l'essere uscito il proprio assistito da un periodo di detenzione, il non avere una fissa dimora, l'essere iscritto alle liste di collocamento (solo dal giugno 2017 e non, peraltro, dall'inizio della causa), le testimonianze assunte, sono a parere di questo Giudice, gli effetti di una scelta di vita e non cause dell'impossibilità a provvedere a sé stesso.

Non è stato prodotto agli atti una benché minimo elemento oggettivo sia sanitario che fattuale - rifiuto ingiustificato di proposte di lavoro - della prescritta impossibilità a far fronte ai propri primari bisogni.

D'altro canto, sempre da quanto emerge dagli atti, in più occasioni i genitori hanno cercato di supportare il figlio trovandogli anche posti di lavoro, una volta manifestato, da costui, di non voler seguire l'impresa familiare di coltivatore diretto.

In tutte le occasioni lavorative il (...) non ha inteso conservare e/o lottare per il mantenimento del posto di lavoro.

Circostanze evidenze queste, peraltro, non contestate da parte attrice.

Tali rilievi impongono il rigetto delle domande e stante la peculiarità della situazione sottostante, la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Claudio Fassari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti di (...) e (...), ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta le domande di parte attrice

b) compensa le spese del presente giudizio

Così deciso in Cassino l'8 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2018